

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/44 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2022****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria connesse a grave inadempienza delle norme della PCP**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) contenuti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di rettifiche finanziarie al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.
- (2) L'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce i casi in cui la Commissione applica rettifiche finanziarie. Inoltre, conformemente all'articolo 104, paragrafo 5, del medesimo regolamento, le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie connesse al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della PCP.
- (3) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139.
- (4) A norma dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse alla grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro, deve essere applicata una rettifica finanziaria su base forfettaria.
- (5) L'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione al fine di determinare i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. L'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 enumera i casi in cui la Commissione può imporre rettifiche finanziarie sulla totalità o su una parte del contributo dell'Unione al programma. Nei casi contemplati all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), l'impatto finanziario dell'inadempienza da parte del beneficiario è quantificato sulla base dell'accordo di finanziamento tra il beneficiario e le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del programma del FEAMPA. Di conseguenza l'applicazione di rettifiche finanziarie su base forfettaria può riguardare unicamente i casi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139.

⁽¹⁾ GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

